



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

IL DIRETTORE

N. 39
Prot. 857-I/3

- VISTA** la legge 09.05.89, n.168;
VISTO il D.Lgs. 30.03.01, n.165 e s.m.i.;
VISTA la legge 30.12.10, n.240 ed in particolare l'art.24 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, emanato con D.D. n.40 del 18.01.12 e pubblicato sulla G.U. n.36 del 13.02.12, in vigore dal 28.02.12;
VISTO il D.D. n.180 del 06.04.16, con il quale è stato emanato, con modificazioni, il "Regolamento selezione e gestione del rapporto di lavoro dei ricercatori universitari con contratto a tempo determinato a norma dell'art.24 della Legge 30.12.2010, n.240";
VISTA la legge 11.12.16, n.232 ed in particolare l'art.1, comma 338;
VISTO il parere espresso dal Senato Accademico della Scuola nell'adunanza del 24.01.17;
VISTA la deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione della SISSA nella seduta di data 26.01.17;
RITENUTO di dover provvedere in merito;

DECRETA

- Art.1** Viene emanato, con modificazioni, il Regolamento selezione e gestione del rapporto di lavoro dei ricercatori universitari con contratto a tempo determinato a norma dell'articolo 24, della legge 30.12.2010, n.240, della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste, che costituisce parte integrante del presente Decreto.
- Art.2** Il Regolamento di cui all'art.1 sostituisce integralmente il Regolamento selezione e gestione del rapporto di lavoro dei ricercatori universitari con contratto a tempo determinato a norma dell'articolo 24, della legge 30.12.2010, n.240 già emanato con D.D. n.180 del 06.04.16.
- Art.3** Del presente Decreto verrà data adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul sito web della SISSA ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione all'Albo Ufficiale della Scuola.

Trieste, - 1 FEB. 2017

IL DIRETTORE
prof. Stefano Ruffo

**“REGOLAMENTO SELEZIONE E GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEI
RICERCATORI UNIVERSITARI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO A NORMA
DELL'ARTICOLO 24, DELLA LEGGE 30/12/2010 N. 240”**

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art.24 della Legge 30.12.2010, n.240 ed in armonia con i principi enunciati dalla Carta Europea dei Ricercatori, raccomandazione della Commissione delle comunità Europee n.251 dell'11 marzo 2005, le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico dei ricercatori a tempo determinato.

Art. 2 - Natura del rapporto e finalità

1. Il rapporto di lavoro che si instaura tra la SISSA ed il ricercatore è disciplinato da un contratto di lavoro subordinato di diritto privato stipulato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale.
2. La Scuola provvede alle coperture assicurative previste per i dipendenti di ruolo.
3. La stipula dei contratti di cui al comma 1 del presente articolo è finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai regolamenti della Scuola.
4. La titolarità di tali contratti non preconstituisce diritto per l'accesso ai ruoli delle Università, ma l'attività svolta costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

Art. 3 - Tipologie contrattuali

1. I contratti previsti dal presente Regolamento possono avere le seguenti tipologie:
 - a) contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte; i predetti contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse;
 - b) contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n.240, ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni, o di assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n.398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei o enti di ricerca stranieri. Tali contratti possono essere stipulati anche con coloro che hanno usufruito per almeno 3 anni di contratti ai sensi dell'art.1 c.14 della Legge 230/2005.
2. I contratti di cui al comma 1 lettera a), possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito. I contratti di cui al comma 1, lettera b), sono stipulati esclusivamente con regime di tempo pieno. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.

Art. 4 - Richieste di attivazione

1. L'attivazione dei contratti di cui al presente Regolamento, a valere sulle risorse provenienti dal finanziamento ordinario, rientra nell'ambito della programmazione triennale di cui all'art.1 c.105 della Legge 30.12.2004 n.311, e di cui all'art. 1-ter del D.L. 31.01.2005, n.7 convertito, con modificazioni, in Legge n.43 del 31.03.2005, nonché delle disposizioni di cui all'art.5 comma 4, lettera d) della Legge 240/2010.
2. La programmazione deve assicurare la sostenibilità, per l'intera durata del contratto o della proroga, di tutti gli oneri stipendiali, compresi i maggiori oneri derivanti dall'adeguamento stipendiale annuale, ai sensi della normativa vigente. Gli organi di governo, in sede di approvazione di contratti di tipologia b), devono verificare la sostenibilità degli oneri derivanti dall'eventuale esito positivo della valutazione di cui al comma 5 dell'art.24 della L.240/2010.

3. Il Consiglio di Area, in coerenza con le esigenze relative all'attività di ricerca, didattica, di didattica integrativa e di servizi agli studenti, delibera in merito alle richieste di attivazione di contratti per ricercatore a tempo determinato.
4. La delibera del Consiglio di Area deve indicare:
 - a) la tipologia di contratto da attivare, tra quelli indicati all'art. 3 del presente regolamento;
 - b) il regime di impegno (tempo pieno o definito, ove compatibile con la tipologia del contratto);
 - c) il settore concorsuale e l'eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - d) l'eventuale programma di ricerca;
 - e) l'indicazione dei requisiti e dei titoli richiesti per lo svolgimento dell'attività;
 - f) l'eventuale indicazione di un numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato potrà presentare che comunque non dovrà essere inferiore a dodici;
 - g) l'eventuale esigenza dell'accertamento della conoscenza della lingua inglese in relazione al profilo della Scuola;
 - h) l'indicazione della copertura finanziaria, se già definita, o della richiesta di copertura.
5. Il Senato Accademico, valutate le proposte pervenute dalle Aree e verificata la congruenza delle richieste presentate rispetto alle esigenze della Scuola, esprime il proprio parere, che sottopone al Consiglio della Scuola.
6. Il Consiglio della Scuola, nella composizione ristretta prevista dalla normativa vigente e dai regolamenti della Scuola che disciplinano i procedimenti di chiamata dei professori e dei ricercatori, esprime parere non vincolante in merito alla messa a concorso dei posti di ricercatore.
7. Il Consiglio di Amministrazione, sulla base dei pareri formulati dal Senato Accademico e dal Consiglio della Scuola, delibera, nell'ambito delle risorse disponibili, quali posti di ricercatore a tempo determinato vengano attivati e l'avvio delle procedure di selezione.
8. Nel caso in cui il posto venga richiesto nell'ambito della programmazione triennale, le lettere da e) a g) del punto 4 possono essere deliberate successivamente dai Consigli di Area, in ogni caso prima dell'emanazione del bando, senza necessità che in merito si esprimano il Senato Accademico, il Consiglio della Scuola e il Consiglio di Amministrazione.

Art. 5 - Copertura finanziaria ed economica

1. La copertura finanziaria ed economica, che deve comprendere l'importo lordo spettante al dipendente e gli oneri a carico dell'Ente, può essere determinata anche in regime di cofinanziamento.

La copertura finanziaria delle spese inerenti i posti di ricercatore con contratto a tempo determinato può anche essere, in tutto o in parte, assicurata da apposite convenzioni stipulate preliminarmente all'indizione della procedura, con enti esterni, pubblici o privati. Qualora su fondi di autofinanziamento la copertura finanziaria dovrà tenere conto dei previsti aumenti tabellari.

La copertura finanziaria deve essere assicurata per tutta la durata del contratto.

Art. 6 - Bandi

1. Il Direttore, a seguito dell'approvazione da parte degli organi di governo, indice, con proprio decreto, la procedura di selezione pubblica.
2. Il bando viene pubblicato con Avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, inserito nel sito web della Scuola e inviato per la pubblicazione telematica al MIUR e all'Unione Europea. Il bando è redatto in lingua italiana e inglese.
3. Il bando deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a. la tipologia contrattuale e il regime di impegno (tempo pieno o definito, ove compatibile con la tipologia contrattuale);
 - b. informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, l'eventuale programma di ricerca da svolgere e le attività didattiche previste, con indicazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari di riferimento;
 - c. informazioni dettagliate sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale;
 - d. la durata del contratto, le condizioni di eventuale proroga subordinate alla copertura finanziaria;

- e. l'Area presso la quale si svolgeranno le attività di ricerca, di didattica e di didattica integrativa;
 - f. i requisiti e i titoli per l'ammissione alla procedura;
 - g. il numero massimo, non inferiore a dodici, delle pubblicazioni che ciascun candidato può presentare;
 - h. specifica relativa alla conoscenza della lingua inglese in riferimento al profilo della Scuola, che sarà oggetto della prova orale;
 - i. i criteri per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni presentati dai candidati, con riferimento a quanto previsto dal D.M. 25.05.2011 n.243;
 - j. le modalità, eventualmente telematiche, per la convocazione dei candidati alla discussione pubblica con la commissione sui titoli e sulla produzione scientifica, nonché sull'accertamento della conoscenza della lingua inglese;
 - k. il termine per la conclusione della procedura.
4. Dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'Avviso sulla Gazzetta Ufficiale decorre il termine per la presentazione delle domande che non può essere inferiore a trenta giorni.
 5. Le domande, i titoli e le pubblicazioni devono essere presentati attraverso le modalità, anche telematiche, previste dal bando.

Art. 7 - Requisiti di partecipazione

1. Sono ammessi a partecipare alla procedura i candidati, italiani e stranieri, in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, nonché di eventuali ulteriori requisiti definiti nel bando, con esclusione dei soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio.
2. Limitatamente alle selezioni per contratti di cui all'art.3, comma 1 lettera b) del presente Regolamento, la partecipazione è riservata ai soggetti che hanno usufruito dei contratti di cui all'art.3, comma 1 lettera a) del presente Regolamento, ovvero che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n.240, ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno 3 anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca conferiti ai sensi dell'art.51, comma 6 della L.449/1997 e s.m.i., o di assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 o di borse di post-dottorato ai sensi dell'art.4 della L.398/1989 ovvero di analoghi contratti o assegni o borse in atenei o enti di ricerca stranieri o di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della L.230/2005. In via transitoria, per le procedure bandite entro il 31 dicembre 2015, la laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, è titolo valido per la partecipazione alle procedure pubbliche di selezione relative ai contratti di cui al presente Regolamento.
3. Non possono partecipare alla selezione coloro che abbiano un grado di parentela, coniugio o di affinità fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Consiglio della Scuola ovvero con il Direttore della Scuola, il Segretario Generale, con un componente del Consiglio di Amministrazione della Scuola.
4. Non sono inoltre ammessi coloro che hanno in essere o che hanno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli articoli 22 e 24 della Legge 240/2010 presso la SISSA o altri atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
5. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura.
6. L'esclusione dalla procedura per mancanza dei requisiti richiesti è disposta con motivato decreto del Direttore e notificata all'interessato.

Art. 8 - Nomina e composizione della Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice è nominata dal Direttore della Scuola su proposta dell'Area che ha richiesto la posizione ed è composta da tre professori di ruolo di cui almeno due di altre università italiane o straniere ovvero di altre istituzioni di ricerca.
2. I componenti devono rispettare, ove applicabili, i requisiti previsti dai commi 7 e 8 dell'art.6 della Legge 240/2010 e dalla normativa vigente.
3. Per la nomina della Commissione giudicatrice si osservano le norme vigenti in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.
4. Non sono previsti compensi per i componenti interni delle Commissioni giudicatrici.
5. La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro 3 mesi dall'emanazione del Decreto di nomina, salvo proroga motivata.

Art. 9 - Lavori della Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice, previa dichiarazione dei singoli componenti della insussistenza delle cause di incompatibilità e di assenza di conflitto di interessi, predetermina i criteri per la valutazione del curriculum e della produzione scientifica dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con D.M. n.243 del 25 maggio 2011 e s.m.i..
2. I criteri adottati sono pubblicati sul sito web della Scuola. Decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione, la Commissione può proseguire i lavori.
3. La Commissione effettua la valutazione esprimendo un motivato giudizio analitico del curriculum e della produzione scientifica dei candidati. Sono ammessi alla discussione tutti i candidati se il numero totale degli stessi è pari o inferiore a sei; in caso contrario, in base ai risultati della valutazione preliminare, sono ammessi i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del totale, e comunque in numero non inferiore a sei unità.
4. Sono esclusi esami scritti e orali, ad eccezione della prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua inglese in relazione al profilo internazionale della Scuola; la prova orale avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni. Qualora i candidati intendano avvalersi della possibilità di sostenere la prova orale nella modalità telematica dovranno richiederlo espressamente nella domanda di partecipazione, fornendo il proprio contatto Skype e garantendo che la postazione da cui sosterranno il colloquio è dotata di webcam - indispensabile per il riconoscimento del candidato - ed è provvista di microfono e cuffie/casse audio. All'inizio del colloquio telematico i candidati dovranno esibire alla Commissione il medesimo documento identificativo inviato assieme alla domanda. I colloqui telematici si svolgono nello stesso giorno dei colloqui dei candidati presenti in loco, secondo l'ordine e gli orari stabiliti dalla Commissione e comunicati ai candidati unitamente alla graduatoria degli ammessi sul sito web della Scuola.
5. Nella valutazione la Commissione si atterrà a quanto previsto dal D.M. n.243 del 25 maggio 2011 e s.m.i.
6. I lavori della Commissione si concludono con l'individuazione del candidato comparativamente migliore e proponibile per la chiamata.
7. Le adunanze della Commissione giudicatrice potranno svolgersi con l'ausilio dei mezzi telematici di lavoro collegiale, purché nel verbale venga specificata la tipologia di strumento telematico (Skype, videoconferenza). La Commissione dovrà in ogni caso essere riunita in presenza di tutti i suoi componenti per lo svolgimento della discussione dei titoli da parte dei candidati e della prova orale finalizzata all'accertamento della lingua straniera.

Art. 10 - Approvazione degli atti

1. Gli atti della Commissione giudicatrice sono costituiti dai verbali delle riunioni, con allegati i motivati giudizi analitici sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica dei candidati e dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti.
2. Il Direttore, entro trenta giorni dalla consegna, accerta con proprio decreto la regolarità formale degli atti e li approva. In caso di irregolarità o vizi di forma il Direttore provvede a rinviare gli atti alla Commissione giudicatrice assegnandole, contestualmente, un termine perentorio per la regolarizzazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta di chiamata da parte del Consiglio della Scuola assunta con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia, approva la chiamata del candidato risultato comparativamente migliore.
4. Gli atti della procedura, comprensivi del Decreto direttoriale di approvazione atti nonché della relazione riassuntiva dei lavori svolti, con allegati i giudizi sui candidati, sono pubblicati sul sito web della Scuola.

Art. 10 bis - Ricercatori nell'ambito di programmi ministeriali, comunitari e internazionali

1. Ove previsto e/o consentito dalla normativa vigente, l'assunzione di ricercatori a tempo determinato può avvenire secondo quanto disciplinato dall'art. 1, comma 9, della legge 230/05.

Art. 11 - Stipula del contratto

1. Il candidato chiamato ai sensi dei precedenti articoli è invitato a sottoscrivere il contratto di lavoro. Il contratto di diritto privato deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a. la durata, con l'indicazione della data di inizio e fine del rapporto di lavoro;
 - b. la tipologia di prestazione richiesta;
 - c. l'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti;
 - d. il trattamento economico complessivo e quello previdenziale ed assistenziale;
 - e. l'Area di appartenenza;
 - f. modalità e frequenza di verifica dell'attività svolta;
 - g. le modalità di recesso e le cause di risoluzione del contratto;
 - h. le norme in merito alla gestione della proprietà intellettuale.
2. Il contratto di lavoro, redatto in forma scritta, è sottoscritto dal Ricercatore e dal Direttore.
3. L'inizio delle attività è comunicato per iscritto all'Amministrazione a cura dell'Area presso la quale il Ricercatore a tempo determinato svolge le proprie attività.

Art.12 - Valutazione dei ricercatori titolari di contratti di cui all'art.3 comma 1 lettera a)

1. Il Ricercatore titolare di contratto di cui all'art.3 comma 1 lettera a) è sottoposto a valutazione dell'attività didattica e di ricerca, anche ai fini della proroga biennale, nei sei mesi precedenti la scadenza del contratto in essere. La proroga può essere proposta dall'Area che ha formulato la richiesta della posizione e deve avvenire nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione.
2. La valutazione dell'attività didattica e di ricerca svolta nell'ambito del contratto di cui al comma 1 avviene sulla base delle modalità, dei criteri e dei parametri previsti dai commi successivi in conformità con quanto disposto dal D.M. 242/2011.
3. L'attività didattica e di ricerca svolta dal Ricercatore nell'ambito del contratto per cui è proposta la proroga è valutata da una apposita commissione, nominata dal Direttore e formata da 3 professori esterni alla Scuola, sulla base di una relazione predisposta dall'Area di appartenenza del Ricercatore e di una redatta dal Ricercatore stesso.
4. La valutazione della commissione ha come oggetto l'adeguatezza dell'attività di ricerca e didattica svolta in relazione a quanto stabilito nel contratto che si intende prorogare.
5. In caso di esito positivo della valutazione di cui al comma 3, la proposta di proroga, unitamente alla relazione dell'Area e alla valutazione della commissione, è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico e del Consiglio della Scuola, previa verifica della sostenibilità economica e finanziaria. La delibera del Consiglio di Amministrazione è adottata entro il termine di scadenza del contratto da prorogare.

Art.13 - Valutazione dei ricercatori titolari di contratti di cui all'art.3 comma 1 lettera b)

1. La valutazione dei ricercatori titolari di contratti di cui all'art.3 comma 1 lettera b), ai fini dell'inquadramento nei ruoli di professore associato ai sensi dell'art.24, comma 5, della Legge 240/2010, è disciplinata dal Regolamento della Scuola in materia di chiamate dei professori di prima e seconda fascia.

Art. 14 - Divieto di cumulo di più prestazioni retribuite - incompatibilità

1. La posizione di ricercatore a tempo determinato presso la SISSA è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro dipendente, anche a tempo parziale.
2. Fermo quanto disposto dall'art. 53 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, l'emolumento derivante dal contratto stipulato ai sensi del presente regolamento non è cumulabile con la borsa di dottorato di ricerca né con gli assegni di ricerca ex art. 22 L. 240/10 o con altre borse di studio e di ricerca.

Art. 15 - Trattamento economico

1. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui all'art. 3, c. 1, lett. a) è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a seconda del regime di impegno.
2. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui all'art. 3, c. 1, lett. b) è pari al trattamento annuo lordo onnicomprensivo iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30%.

Art. 16 - Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro

1. Il Ricercatore presta la propria opera di ricerca e di didattica secondo quanto stabilito dal contratto e dai regolamenti e codici vigenti della Scuola, e nell'ambito della programmazione degli organi competenti.
2. Per gli aspetti normativi non previsti dal presente regolamento sono applicate, in quanto compatibili, le norme del libro V del Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia di lavoro subordinato, con particolare riferimento al D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".
3. Al Ricercatore, in virtù del rapporto a tempo pieno instaurato con la Scuola, si applicano le disposizioni di cui all'art.32, commi 1, 2, 3, e 5, e agli artt. 33 e 34, comma 1, del D.P.R. 11.07.1980, n. 382, nonché le norme statutarie che disciplinano l'elettorato attivo e passivo dei ricercatori universitari confermati a tempo pieno negli organi accademici per tutta la durata del contratto.
4. Ai Ricercatori viene riconosciuto quanto disposto dal D.Lgs. 03.03.2001, n.151 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, dalla Legge 05.02.1992, n.104 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili.
5. Al contrattisti viene altresì riconosciuto quanto disposto dall'art.8 della L. 18/3/1958, n. 349, in materia di congedo per motivi di studio nella misura massima di 12 mesi per ogni contratto di lavoro stipulato e, qualora finanziato dall'esterno, il programma di finanziamento lo consenta.
6. La competenza disciplinare è esercitata ai sensi dell'art.10 della L.240/2010.

Art. 17 - Risoluzione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti secondo quanto previsto dal successivo comma.
2. Durante i primi due mesi di attività ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento dal contratto senza l'obbligo di preavviso né indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal giorno in cui la relativa comunicazione scritta perviene alla controparte. Il recesso della Scuola deve essere motivato. Trascorso il termine suddetto il ricercatore, in caso di recesso dal contratto, è tenuto a dare un preavviso di 30 giorni mediante comunicazione scritta al Direttore. In caso di mancato preavviso la Scuola ha il diritto di trattenere un importo corrispondente alla retribuzione spettante al dipendente per il periodo di preavviso non lavorato.
3. Ai sensi dell'art. 2119 del Codice Civile ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. L'Amministrazione può, inoltre, recedere dal contratto per giusta e comprovata causa o giustificato motivo.

Art. 18 - Norme finali, pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è emanato con Decreto del Direttore, pubblicato sul sito web della Scuola ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione all'Albo Ufficiale.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento e per quanto compatibili, si applicano le previsioni di legge in materia.